



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL
20 FEBBRAIO 2015**

Signori Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "**Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019**", il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla SpA Vi ha convocato in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 20 febbraio 2015, alle ore 12:00, presso la sede sociale, in via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art 2417 del Cod. Civ., previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio Vi rappresenta, ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge in materia, quanto segue:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1, c.c.). Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 1, c.c.);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se sono nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.;
- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, c.c., prima parte);
- il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, c.c.).
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, c.c.).

Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 c.c.) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
- d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, c.c.);
- e) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Signori Obbligazionisti, Siete pertanto invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica, alla determinazione del relativo compenso e alla costituzione del fondo spese per la tutela dei comuni interessi. Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli obbligazionisti.

L'Amministratore Delegato
Ing. Gabriele Bonfiglioli